



## TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Lavoro

proc. n.2356-1/2024 R.G.

### IL GIUDICE

Letti gli atti di causa;

esaminata la richiesta *ex art.700 c.p.c.* di concessione di misura cautelare con decreto *inaudita altera parte*;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'*art.669 sexies c.p.c.* per l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*, in considerazione della composizione del nucleo familiare della parte ricorrente (composto da 4 minori);

### OSSERVA QUANTO SEGUE

[ ] ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica alla sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro.

Il ricorso cautelare (allo stato e ferma restando la facoltà di questo Giudice *ex art.669 sexies c.p.c.* di modificare o revocare il presente decreto emesso *inaudita altera parte* all'esito dell'udienza di comparizione delle parti) è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.

[ ] inserito nella prima fascia della GPS di Crotona del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM e individuato come destinatario di contratto a tempo determinato *ex art.59, co.4, d.l.73/2021* (finalizzato all'immissione in ruolo, poi ottenuta con il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I. C. "[ ]" del 24/8/2022), impugna nel presente giudizio (per le motivazioni indicate in ricorso) il decreto in atti del dirigente scolastico dell'I. C. "[ ]" del 19/8/2024 con cui è stato risolto unilateralmente il contratto di lavoro a tempo indeterminato in atti stipulato tra [ ] e l'I. C. "[ ]" (e i relativi atti presupposti), risoluzione asseritamente giustificata dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza in atti del Tribunale di Crotona n.228/2024 (vedi, al riguardo, anche i decreti in atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 31/5/2024 e del 10/7/2024 presupposti all'intervenuta risoluzione contrattuale).

Tanto premesso, questo Giudice (condividendo le argomentazioni esposte in ricorso) ritiene che la risoluzione contrattuale per cui è causa sia illegittima, in quanto **la sentenza del Tribunale di Crotona n.228/2024 non ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di sciogliere il rapporto lavorativo con**

[ ] **limitandosi ad accertare e dichiarare il diritto di** [ ]



al conseguimento dell'incarico di supplenza ai sensi dell'art.59, co.4, d.l.73/2021 (finalizzato all'immissione in ruolo), come si evince agevolmente dalla lettura del dispositivo. Quanto alla condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adozione dei provvedimenti consequenziali, il dispositivo della sentenza in parola si riferiva evidentemente soltanto agli adempimenti propedeutici all'assegnazione a [ ] dell'incarico di supplenza anelato (e non anche, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'amministrazione scolastica, al depennamento di [ ] dalla graduatoria oggetto del presente giudizio e al conseguente recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra [ ] e l'I. C. "[ ]").

Ciò perché è vero che nella sentenza del Tribunale di Crotone n.228/2024 il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno posseduto da [ ] è stato considerato illegittimo in quanto ottenuto in violazione sia del d.p.r.19/2016 che dell'art.2 (co.1, lett.c) del bando di ammissione ai percorsi formativi propedeutici al conseguimento di tale titolo di specializzazione, ma è altresì vero che, con la summenzionata sentenza, il Tribunale di Crotone non ha annullato il titolo di [ ] limitandosi a disapplicarlo incidentalmente ex art.5, all.e), l.2248/1865 (come espressamente chiarito nella parte motivazionale della sentenza) solo ai fini di quel giudizio, cioè esclusivamente allo scopo di acclarare il diritto soggettivo di [ ] al conseguimento dell'incarico di supplenza agognato.

In altri termini, allorquando la surrichiamata sentenza statuisce che "Per l'effetto, [ ] non avrebbero dovuto essere inseriti nella prima fascia della GPS di Crotone del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022 in relazione alla classe di concorso ADMM, in quanto sprovvisti del requisito richiesto dalla legge per essere ricompresi nella prima fascia di tale graduatoria", il Tribunale di Crotone intendeva dire che, per effetto della disapplicazione incidentale del titolo di [ ], il docente deve sì reputarsi privo del requisito richiesto dalla legge per essere ricompreso nella prima fascia della GPS di Crotone (dovendo il suddetto titolo considerarsi inesistente in virtù della sua disapplicazione), ma soltanto in quel giudizio afferente la sussistenza o meno del diritto soggettivo di [ ] all'ottenimento dell'incarico di supplenza anelato. Ne discende che, al di fuori del perimetro tracciato dal procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Crotone n.228/2024, il titolo di specializzazione posseduto da [ ] deve ritenersi sussistente e, dunque, legittimante il suo inserimento nella graduatoria per cui è causa, in quanto mai annullato in sede di autotutela amministrativa o dal giudice amministrativo (cui è devoluto





il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi - tra l'altro, entro termini decadenziali - , salve le ipotesi - non ricorrenti nella fattispecie in esame - tassativamente previste dal legislatore in cui tale facoltà spetta al giudice ordinario).

Per quanto esposto, **ricorre nel caso di specie l'elemento del *fumus boni iuris*, sussistendo inoltre il *periculum in mora*** (cioè il pericolo - concreto e attuale - per la parte ricorrente di subire, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile), considerato che la famiglia anagrafica di [ ] è composta da sei persone (di cui 4 minori) e che le entrate della coniuge non sembrano sufficienti a garantire il sostentamento del nucleo familiare in attesa della decisione sul merito (vedi, al riguardo, l'attestazione ISEE e la busta paga di giugno 2024 in atti).

Ne consegue l'accoglimento del ricorso cautelare (allo stato e ferma restando la facoltà di questo Giudice *ex art.669 sexies c.p.c.* di modificare o revocare il presente decreto emesso *inaudita altera parte* all'esito dell'udienza di comparizione delle parti).

#### **P.T.M.**

Accoglie il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordina l'immediata reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro.

Fissa per il giorno **24/10/2024, ore 11.40**, l'udienza di comparizione delle parti, con termine perentorio fino ad otto giorni dalla comunicazione del presente decreto per la notifica, a cura dell'istante, del ricorso cautelare e del presente decreto.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Crotone, 30/09/2024.

**Il Giudice**

(dott. Salvatore Marinò)

